



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 988/2020/F

Roma, 23 luglio 2020

Circolare n. 112/2020/F

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP

e, p.c. ai Presidenti Commissioni di albo
dei Fisioterapisti

ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: istruzioni operative per la valutazione delle domande di iscrizione all'albo e all'elenco speciale a esaurimento dei Fisioterapisti.

Gentili Presidenti,

si trasmettono le istruzioni operative in oggetto, per le quali ringraziamo il [Gruppo di lavoro per la gestione delle procedure di iscrizione agli albi e agli elenchi speciali a esaurimento della professione sanitaria di Fisioterapista](#) e l'Ufficio legale della Federazione:

- [istruzioni operative per la valutazione delle domande di iscrizione all'albo e all'elenco speciale a esaurimento dei Fisioterapisti.](#)

Si coglie l'occasione per rispondere a quegli Ordini che, a seguito dell'invio di precedenti documenti aventi stessa natura e finalità, avevano chiesto di conoscerne la forza. Sentito l'Ufficio legale, si precisa che: *“le linee guida, recentemente generate circa i requisiti utili alla valutazione delle domande di iscrizione agli elenchi speciali a esaurimento, rappresentano atti meramente orientativi contenenti osservazioni a volte circostanziate che vanno valutate caso per caso; è possibile discostarsi dalle ridette linee guida non assumendo queste ultime significato prescrittivo.*

In particolare, con riferimento alla valutazione del titolo adeguato all'iscrizione agli elenchi speciali a esaurimento, si ricorda che il [DM 9 agosto 2019](#) è stato diffusamente sospeso in forza di ordinanze pronunciate da diversi Tribunali amministrativi regionali, con la conseguenza che attualmente un'esclusione fondata sulla mancanza del titolo idoneo, sarebbe verosimilmente destinata ad essere dichiarata illegittima.

Vogliamo, infine, osservare che, in ogni caso, l'adeguatezza o meno del titolo secondo l'attuale decreto ministeriale, che come si è detto è sub iudice, deve essere operata attraverso una valutazione sostanzialistica; cioè a dire che il titolo deve considerarsi adeguato se, comunque, ha consentito l'inizio di quel rapporto di lavoro (dipendenti pubblici o privati); nello stesso senso il titolo dovrà ritenersi idoneo se l'inizio di una attività libero professionale non è stata contestata nel momento in cui si è resa pubblica, attraverso la acquisizione della partita iva, nonché la comunicazione (denuncia di attività codice Ateco 86.90.29 assistenza sanitaria, o più specifico) all'Agenzia delle Entrate di inizio attività”.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Alessandro Beux